

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 23 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹:

CONVENZIONE ADDIZIONALE 2001 DEL 20 SETTEMBRE 2000 AL CONTRATTO NAZIONALE MANTELLO 1998-2000

Art. 1 In generale

¹ Con riferimento all'articolo 2 della presente convenzione, hanno in via di massima diritto ad un adeguamento salariale ... tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi; ciò vale anche per i lavoratori stagionali che nel 2000 hanno lavorato almeno sei mesi in un'impresa edile svizzera e nel 2001 lavorano di nuovo nella stessa impresa.

Per i restanti lavoratori (con un'occupazione di durata inferiore a sei mesi), gli adeguamenti salariali devono essere convenuti individualmente tra datore di lavoro e lavoratore. In conformità con l'appendice 14 CNM, la carpenteria è esclusa dalla presente convenzione addizionale.

² Il diritto all'adeguamento salariale in virtù dell'articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al capoverso 1 del presente articolo, la capacità lavorativa completa.

Art. 2 Adeguamento salariale 2001

¹ I lavoratori sottoposti al CNM 2000 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione, hanno diritto ... ad un adeguamento dei loro salari effettivi corrispondente al minimo alla parte di aumento generalizzato (aumento base). L'adeguamento salariale deve essere comunicato per scritto al lavoratore. Esso si compone di:

¹ Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469/70/71.

- a. un adeguamento salariale generalizzato (aumento base) e
- b. un eventuale adeguamento salariale individuale, dipendente dal grado di rendimento.

² L'adeguamento salariale richiamato nel capoverso 1 del presente articolo è effettuato come segue:

- a. Aumento base

L'impresa è tenuta ad accordare ... un adeguamento salariale generalizzato ad ogni lavoratore sottoposto al CNM 2000 che ne abbia diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione. In caso di occupazione al 100 per cento, il detto adeguamento salariale generalizzato ammonta a franchi 160.-/mensili, ovvero franchi 0.90/l'ora. Nei casi d'impiego a tempo parziale, l'aumento generalizzato sarà ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

- b. Aumento in base al grado di rendimento

Inoltre, ... l'impresa è tenuta ad aumentare l'attuale massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM 2000 che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione, di franchi 40.-/al mese, ovvero franchi 0.20/l'ora per ogni lavoratore. La susseguente ripartizione della somma risultante sarà effettuata dal datore di lavoro in base a criteri che tengono conto della capacità di rendimento. I singoli lavoratori non possono rivendicare un diritto individuale sulla parte di aumento relativa al grado di rendimento.

³ I salari base ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 CNM 2000, appendice 9 CNM 2000, così come la convenzione addizionale 2000/I al CNM 2000, sono aumentati in tutte le classi salariali come segue:

- lavoratori con salario mensile Fr. 200.-/al mese
- lavoratori con salario orario Fr. 1.10/l'ora

- a. Ne risultano i seguenti importi:

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5540/30.75	4885/27.05	4690/26.00	4400/24.25	3875/21.45
BLU	5300/29.55	4810/26.70	4620/25.65	4275/23.65	3810/21.15
VERDE	5060/28.35	4740/26.35	4550/25.35	4150/23.05	3750/20.90

- b. Le regioni che ai sensi dell'articolo 2 dell'appendice 9 sono contrassegnate con un *, mantengono i loro salari base, purché essi siano superiori ai nuovi salari base di cui alla lettera a di questo capoverso; altrimenti si applicano i nuovi salari base fissati nel presente capoverso (lett. a).**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

23 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2573a